

Agricoltura - riforma fondiaria - decreti di esproprio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1071 del 16/04/1973

Incostituzionalità del decreto delegato di esproprio - responsabilità dell'ente di riforma - fondamento - restituzione del valore del bene espropriato - diritto del proprietario - prescrizione decennale.

La responsabilità dell'ente di riforma agraria conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di un decreto delegato di espropriazione in attuazione della riforma non trova il suo titolo in un comportamento doloso o colposo tenuto dall'ente prima dell'emanazione del decreto di esproprio - in quanto, dovendo quest'ultimo essere ricondotto esclusivamente alla volontà dell'organo che lo ha emanato ed alla valutazione compiuta dallo stesso sulla sussistenza dei requisiti di legittimità dell'espropriazione, quel comportamento non è legato da un nesso di causalità con l'illegittimità del decreto stesso e con il correlativo danno subito dall'espropriato -, ma nell'obbligazione di restituzione di indebito, avente per oggetto esclusivamente il valore del bene perduto. La prescrizione applicabile al diritto dell'espropriato non è quella quinquennale prevista dall'art 2947 cod civ, ma quella decennale ordinaria stabilita dall'art 2946 dello stesso codice.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1071 del 16/04/1973